

Legge di Bilancio 2026: le novità per le opere pubbliche e caro materiali

8 Gennaio 2026

La legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) tra le misure approvate, in materia di opere pubbliche, ha introdotto l'estensione **del meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del Decreto- Legge "Aiuti" (DL 50/2022 fino alla fine dei lavori).**

Si tratta di un risultato assai importante, fortemente atteso dagli operatori, che tiene conto anche dell'intensa azione associativa svolta a tal fine.

Di seguito, un'analisi delle principali novità di interesse ad opera della **Direzione Legislazione Opere pubbliche**, contenute nel DDL in commento.

• INTRODUZIONE DI UN PREZZARIO NAZIONALE (art. 1, co 487, 488 e 489)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), previo parere della Conferenza unificata Stato -Regioni – Città ed Autonomie locali, dovrà adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento un **prezzario nazionale**, che dovrà poi essere **aggiornato con cadenza annuale** e redatto in coerenza con i criteri di cui all'Allegato I.14 del Codice.

A tal fine, il MIT potrà avvalersi anche dell'attività del **tavolo di coordinamento costituito presso il MIT** e presieduto dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (vedi articolo 6 del predetto Allegato I.14), già assegnatario della funzione di ricognizione dello stato dei prezzari regionali, nonché della definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre anche a base dei prezzari regionali.

Il prezzario nazionale opererà quale **strumento di supporto della definizione** dei prezzari regionali, nonché dei prezzari speciali adottati previa autorizzazione dello stesso MIT e dovrà indicare, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, **le possibili soglie di varia-zione di prezzo applicabili a livello territoriale**, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Eventuali **scostamenti** da tali soglie, **dovranno essere motivate** in sede di adozione dei prezzari.

L'obiettivo di tale misura è quello di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo, nonché coordinare la definizione dei prezzari, regionali e speciali.

In tale ottica, viene altresì istituito, presso il dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative dello stesso MIT, l'**Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche**, il quale dovrà svolgere attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che

incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali. Ciò, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei medesimi prezziari.

- **PROROGA “STRUTTURALE” DEL MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL’ARTICOLO 26 DEL DL “AIUTI” (art. 1, co 490,)**

Per gli **appalti pubblici di lavori**, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli **accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presenta-zione entro il 30 giugno 2023**, il meccanismo di adeguamento dei prezzi, sulla falsariga di quello di cui all’articolo 26 del DL “Aiuti” (n. 50/2016), viene esteso **fino alla data di fine dei lavori**.

In tali casi, infatti, lo stato di avanzamento dei lavori, afferenti alle **lavorazioni eseguite o contabilizzate** dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure **a partire dal 1 gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori**, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsto dalla normativa applicabile al contratto, i **prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome** ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i **prezzari speciali** adottati previa autorizzazione quale del MIT, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, terzo periodo del Codice 36/2023. Ciò, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei predetti prezzari aggiornati saranno riconosciuti nella misura:

- . del **90 per cento** per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con ter-mine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,
- . dell’**80 per cento** per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con ter-mine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Per effetto delle modifiche sopradescritte, pertanto, il meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi – di cui al menzionato articolo 26 – accompagnerà finalmente i con-tratti di lavori pubblici con offerta entro il 30 giugno 2023 **fino alla fine dei lavori**, ossia in via strutturale. Si tratta quindi di un importante risultato per ANCE, che garantirà alle imprese maggiore certezza sulle contabilizzazioni dei futuri lavori e, quindi, maggiore capacità di programmazione.

- **PROROGA DL “AIUTI” E CONTRAENTE GENERALE GRUPPO FS E ANAS (art. 1, co 491)**

L’articolo 99-ter in commento interviene altresì sul comma 12 dell’articolo 26 del predetto DI “Aiuti” (n. 50/2022), in relazione ai **contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 50/2022** (ossia, al 18 maggio 2022) le cui opere siano in corso di esecuzione (secondo periodo).

In particolare, con riferimento a tali fattispecie, viene disposta la proroga al 2026 del meccanismo di

adeguamento dei prezzi, prevedendo l'applicazione di un **incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2026** (dal 31 dicembre 2025).

Ciò, però, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del cd DL "Asset", n. 104/2023, convertito con Legge 136/2023.

Per questi interventi, infatti, viene previsto un **adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento**, in relazione agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori **dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori**, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali.

Tale adeguamento sarà calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezziari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.

• **LE RISORSE (art. 1, commi 492 e 493)**

Per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni sopra descritte, le stazioni appaltanti potranno utilizzare:

1. a) le **risorse appositamente accantonate per imprevisti** nel quadro economico di ogni intervento **nel limite massimo del 70 per cento**, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
2. b) le somme **derivanti dai ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

Il comma 7 dell'articolo in commento prevede altresì che, quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come sopra determinate, *"risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante **attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale**, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.*

Resta in ogni caso ferma l'applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili (FOI), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento, si prevede, in-fine, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei meccanismi di adeguamento dei prezzi sopra descritti.

• **FINANZIAMENTO DL "AIUTI" PER GLI ANNI PREGRESSI** (a cura della **Direzione Affari**

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato disposto il rifinanziamento del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo complessivo pari a **1.100 milioni di euro, di cui 600 milioni di euro per l'annualità 2026 e 500 milioni di euro per l'annualità 2027**.

Le risorse stanziaste costituiscono una prima, significativa risposta ai fabbisogni finanziari emersi negli ultimi mesi e dovrebbero assicurare la copertura integrale del quarto trimestre 2024, nonché la copertura di circa il 77% della prima finestra temporale del 2025 (gennaio-maggio 2025).

Permane tuttavia la necessità di individuare ulteriori risorse, stimate in circa 1,2 miliardi di euro, al fine di garantire la copertura finanziaria di tutto il 2025.

• **LE NOVITÀ IN TEMA DI PREMIO DI ACCELERAZIONE**

L'articolo 1, comma 623, del provvedimento in esame modifica, infine, la disciplina del **premio di accelerazione**, di cui all'articolo 126, comma 2, del Codice 36/2023, intervenendo sulle fonti di **copertura finanziaria** dello stesso.

Accanto alle somme disponibili nel quadro economico alla voce "imprevisti", per effetto della modifica normativa viene ora **consentito l'utilizzo, nel limite massimo del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d'asta**.

Resta invariato l'impianto della disposizione: il premio deve essere espressamente previsto nei documenti di gara, determinato secondo criteri oggettivi e predeterminati, ed è corrisposto a seguito del collaudo, a condizione della regolare esecuzione delle prestazioni e del rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. È confermata, inoltre, la possibilità di riconoscere il premio anche in caso di proroga legittima del termine contrattuale, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.